



UNC
CONSUMATORI.IT

Rate e finanziamenti: come funziona la sospensione

20 Aprile 2020



Tra le emergenze economiche che le famiglie sono chiamate a fronteggiare in questo periodo così difficile, senza dubbio il pagamento di **rate, prestiti e finanziamenti** rappresenta una delle più impattanti: a certificarlo, le segnalazioni raccolte dagli sportelli dell'Unione Nazionale Consumatori dove questo tema è tra i più frequenti. Fino ad oggi il nostro consiglio era quello di **contattare le finanziarie** per chiedere una **rimodulazione delle scadenze**, ma spesso gli operatori chiudevano la porta ai consumatori trincerandosi dietro la solita burocrazia.

Ora il settore è stato costretto ad attivarsi: un po' perché banche e finanziarie devono aver finalmente capito che gestire numerose sofferenze avrebbe avuto un costo di gran lunga maggiore di qualche concessione. Ma soprattutto perché, già dal 2 aprile è intervenuta **l'EBA, European Banking Authority**, pubblicando il **Final Report EBA/GL/2020/02: "Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis"**.

Con questo documento l'**EBA** definisce l'esenzione dall'obbligo di considerare *forborne* i crediti ai quali sia stata riconosciuta la sospensione delle rate, evitando così che debbano

essere effettuati i necessari accantonamenti. Perché ciò possa avvenire, secondo l'**Autorità Europea**, la moratoria deve essere adottata attraverso un provvedimento legislativo ovvero essere di carattere sufficientemente generale e diffuso, cioè promossa da associazioni rappresentative del settore. Ed ecco perché **Assofin** è "dovuta" intervenire proponendo questa **moratoria** che, in ultima analisi, **aiuta anche le aziende finanziarie** garantendo loro un regime più favorevole (a condizione che le iniziative di sospensione delle rate siano conformi ad una serie di criteri obbligatori delineati nel documento predisposto dalla stessa Assofin).

Si tratta di una buona notizia per i consumatori, seppur dobbiamo precisare fin da subito (per evitare il diffondersi delle *fake-news* che hanno accompagnato l'intervento sui mutui) che **non siamo in presenza di una generica e automatica sospensione delle rate** valida per tutti i finanziamenti. Spieghiamo allora i **requisiti** per avere accesso alla "**Moratoria covid19**" per il credito ai consumatori, a cominciare dai soggetti legittimati a richiederla (ed è bene che la chiedano solo gli aventi diritto per evitare che si blocchi tutta la procedura).

BENEFICIARI

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell'emergenza Covid-19 (a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 30 giugno 2020), si trovino in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

1. **Cessazione del rapporto di lavoro subordinato** (a eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
2. **Cessazione dei rapporti di lavoro "atipici"** di cui all'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
3. **Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro** per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
4. **Lavoratori autonomi e liberi professionisti** che abbiano registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
5. **Eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate** di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

RICHIESTA E DURATA

La **sospensione** deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate. La sospensione può avere durata fino a sei mesi, ma -in accordo col cliente- possono essere previste durate inferiori.

FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

Si può chiedere la sospensione del pagamento della **rate dei finanziamenti** (ma anche della Cessione del quinto dello stipendio, seppur a determinate condizioni) stipulati fino al momento in cui è lanciata la moratoria, a condizione che i contratti siano di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi.

La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 **non risultassero ritardi di pagamento** tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in *default* o *forborne*, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. La sospensione può riguardare, alternativamente:

1. il **pagamento dell'intera rata mensile** del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
2. il **pagamento della sola quota capitale** fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).

La sospensione comporterà un **prolungamento del periodo di ammortamento** corrispondente alla sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all'espletamento delle procedure necessarie per l'attivazione della sospensione.

Nell'ipotesi di **sospensione dell'intera rata nel periodo di sospensione** sono applicati **interessi**, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento. Nell'ipotesi di **sospensione della sola quota capitale**, invece, verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.

SI POTEVA FARE DI PIU'?

Il beneficio della "**Moratoria Covid19**" è già una boccata di ossigeno per le famiglie che hanno subito riduzioni lavorative e quindi sono più in difficoltà. Non si comprende tuttavia perché si sia voluta contenere la durata della sospensione a soli **6 mesi**, mentre si sarebbe potuta equiparare almeno a quella dei mutui. **Assofin** sostiene che i contratti di

finanziamento sono **generalmente così brevi** da non giustificare moratorie più ampie: onestamente, pensando al fatto che i finanziamenti per l'acquisto dell'auto durano generalmente 4 anni (e sono i più ingombranti nel settore), ci saremmo aspettati di più.

E poi vedremo i tempi di reazione del settore: il **giudizio complessivo** su questo provvedimento dipenderà in gran parte dai tempi con i quali sarà assicurata la sospensione da parte delle varie finanziarie. E' un'occasione da non perdere per il mondo del credito, se si vuole tentare di fare di questa crisi un'opportunità per ristabilire una buona relazione con i consumatori.

Autore: Unione Nazionale Consumatori

Data: 20 aprile 2020